

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2369)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta dell'11 dicembre 1975 (V. Stampato n. 4152)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(MORO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(DE MITA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 dicembre 1975*

Modifiche della legge 1° dicembre 1948, n. 1438,
istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, come modificata con leggi 11 dicembre 1957, n. 1226; 2 febbraio 1967, n. 7 (di conversione del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036); 27 dicembre 1973, n. 846; 21 dicembre 1974, n. 693, e con l'integrazione apportatavi dall'articolo 20-bis della legge 19 febbraio 1965, n. 28, è prorogata al 31 dicembre 1985 con le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le tabelle « A » e « B » previste dall'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1966, numero 1036, convertito in legge 2 febbraio 1967, n. 7, sono sostituite dalle tabelle « A » e « B » allegate alla presente legge.

Art. 3.

La tabella « A », allegata alla presente legge, comprende i contingenti introdotti attraverso la dogana di Gorizia e destinati al fabbisogno della popolazione del territorio delimitato dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, nonché della popolazione residente nel territorio di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge.

È ammessa la preventiva lavorazione, presso stabilimenti operanti nella zona indicata dall'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, dei contingenti di cui ai numeri 1, 2, 4 e 11 della tabella « A » annessa alla presente legge.

La tabella « B », allegata alla presente legge, comprende i contingenti destinati agli stabilimenti industriali operanti nel territorio di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per le finanze e con il Ministro per il commercio con l'estero, da emanarsi su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, le tabelle di cui ai commi precedenti potranno essere variate quantitativamente e qualitativamente, fermo restando per altro il valore globale delle agevolazioni alla data di entrata in vigore della presente legge. La variazione avrà decorrenza dal 1° luglio e sarà fatta con i dati acquisiti al 1° gennaio precedente, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

Il servizio di contingentamento e di ripartizione dei prodotti e delle materie prime di cui alle tabelle « A » e « B » annesse alla presente legge, previsto dall'articolo 1 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, è svolto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata da 3 rappresentanti della Amministrazione provinciale, di cui uno della minoranza, da 6 rappresentanti del Comune di Gorizia, di cui 2 della minoranza, da 2 rappresentanti del Comune di Savogna di Isonzo, di cui uno della minoranza.

Art. 4.

I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti.

Art. 5.

Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella « A » allegata alla presente legge.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un Fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

Alla gestione del Fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 e da un rappresentante della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese di amministrazione del detto Fondo sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del Fondo costituisce un allegato al bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per i prodotti di cui alla tabella « A » che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il Comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fissa i prezzi massimi di vendita.

Art. 6.

Sino a quando la Regione Friuli-Venezia Giulia, la provincia di Gorizia e i Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo non avranno provveduto alla nomina dei propri rappresentanti, la giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia espletterà tutti i compiti che la presente legge affida alla giunta stessa integrata con i rappresentanti degli enti predetti.

Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui al secondo comma dell'articolo 5 la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia riscuoterà, per il Fondo di cui al predetto articolo 5, diritti di prelievo sui generi e nelle misure stabiliti, in applicazione della legge 1° novembre 1973, n. 762, dal Ministro per le finanze con decreto del 28 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1974, n. 41, e con decreto 6 agosto 1974 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 agosto 1974, n. 213.

Art. 7.

Il diritto speciale sui generi agevolati previsto a favore dei Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo dalla legge 1° novembre 1973, n. 762, è soppresso.

A carico del Fondo di cui al precedente articolo 5 vanno annualmente corrisposte ai Comuni di Gorizia e di Savogna d'Isonzo somme pari all'importo del diritto soppresso, nella misura riscossa nell'anno 1975, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento dei diritti di prelievo riscossi.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1976.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

TABELLA A

N. progressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Bestiame bovino (resa 50 per cento) e/o carni macellate fresche, anche refrigerate e congelate	Tonn.	2.000
2	Burro e grassi alimentari	Tonn.	750
3	Olii alimentari	Tonn.	800
4	Caffè	Tonn.	650
5	Zucchero	Tonn.	2.500
6	Birra di produzione nazionale	Hl	10.000
7	Birra di produzione estera	Hl	1.500
8	Pesce preparato e comunque conservato	Tonn.	500
9	Funghi	Tonn.	1
10	Legumi secchi	Tonn.	50
11	Distillati da canna e da cereali	Ha	1.000
12	Legname per costruzione e lavoro	Mc	3.000
13	Benzina	Tonn.	15.000
14	Gasolio	Tonn.	12.000
15	Lubrificanti	Tonn.	500
16	Mais	Tonn.	1.500
17	Farina di soja	Tonn.	150
18	Farina di pesce	Tonn.	150

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

TABELLA B

N. progressivo	P R O D O T T O	Contingente annuo	
1	Zucchero	Tonn.	3.000
2	Cacao	Tonn.	300
3	Burro di cacao	Tonn.	100
4	Glucosio	Tonn.	1.000
5	Spiriti	Ha	4.000
6	Barre di ferro o di acciaio, non profilate, tonde, ecc.; barre o verghe profilate di ferro o di acciaio; ferri e acciai in vergella o bordione; lamiera di ferro o di acciaio anche zincate, piombate o stagnate; nastri di ferro o di acciaio; filo di ferro greggio o zincato	Tonn.	25.000
7	Legname per costruzione e legname da lavoro, anche sfogliato	Mc	25.000
8	Acqua ragia	Tonn.	110
9	Albumina	Tonn.	5
10	Coloranti chimici	Tonn.	45
11	Carta e cartoni	Tonn.	20.000
12	Olii combustibili per forni e caldaie, densi, semifluidi e fluidi	Tonn.	80.000
13	Filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto . .	Kg	2.000.000
14	Tessuti di cotone greggi	Kg	3.000.000
15	Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali non preparati per la vendita al minuto, in fiocco, greggi	Kg	250.000
16	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco, greggi	m	500.000
17	Bronzo e leghe varie	Tonn.	50